





51652-18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 12 gennaio 2018 il Tribunale di Bologna – in sede di riesame reale – ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale nei confronti di Stangolini Gianluca, avente ad oggetto la proprietà di un immobile sito in Bologna (in quota), ed altri beni (con sequestro per equivalente) fino alla concorrenza del valore di 391.000 euro.

Il sequestro risulta emesso in relazione ad una contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 76 comma 7 d.lgs. n.159 del 2011 (condotta già prevista come reato dall'art. 31 l.n.646 del 1982), per inottemperanza all'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, gravante sul soggetto destinatario di un provvedimento di prevenzione definitivo, come previsto dal successivo articolo 80 del medesimo d.lgs. n.159 (già art. 30 l.n.646 del 1982).

1.1 Va precisato che la misura di prevenzione personale applicata a Stangolini Gianluca - con qualificazione di pericolosità semplice (ex art. 1 della legge n.1423 del 1956, con riferimento alla categoria dei soggetti dediti a traffici delittuosi) risulta divenuta definitiva in data 4 luglio 2008 (sentenza n. 31931 del 2008 di questa I Sez. penale).

I fatti oggetto di contestazione sarebbero avvenuti in dieci occasioni, collocate temporalmente tra il 2012 e il 2017 (in particolare il 21 ottobre 2012; 25 giugno 2012; 31 gennaio 2012; 31 gennaio 2013; 31 gennaio 2014; 31 gennaio 2015; 31 gennaio 2016; 9 luglio 2016; 31 gennaio 2017) e correlate ad operazioni economiche poste in essere dallo Stangolini che, secondo l'accusa, erano soggette all'obbligo di comunicazione.

Solo in data 27 febbraio 2017 l'indagato dava comunicazione di una di tali operazioni (avvenuta il 9 giugno 2016).

1.2 Le argomentazioni del Tribunale, a fronte delle doglianze difensive, riguardano i seguenti argomenti :

- a) l'ipotesi di applicazione retroattiva della legge penale;
- b) l'esimente relativa alla non conoscibilità del precetto o, comunque, l'assenza di dolo;
- c) la assenza di offensività della condotta.

1.3 Quanto al primo profilo, il Tribunale afferma che «sebbene l'obbligo di comunicazione di cui all'art.30 l.646 del 1982 fosse vigente *soltanto per prevenuti indiziati di appartenere a organizzazioni mafiose quando il decreto di assoggettamento dello Stangolini alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è divenuto definitivo, non di meno egli ha commesso il delitto di cui si discute, poichè quando hanno avuto luogo le transazioni 'incriminate', pure lui era assoggettato a tale obbligo*» .

Si aderisce, nella decisione di merito, alla posizione espressa - su questione analoga - da Sez. II n. 28104 del 9.4.2015, secondo cui la introduzione - con legge n.136 del 2010 -

di ulteriori reati-fonte dell'obbligo determina la vigenza del medesimo (e della relativa incriminabilità della trasgressione) anche in ipotesi di condanna divenuta definitiva prima della modifica legislativa, purchè i beni siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva.

Il Tribunale, esportando la *ratio* di tale decisione al caso in esame, individua il momento «legale» di introduzione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali in quello della vigenza della legge n.136 del 13 agosto 2010 (posteriore alla definitività della misura di prevenzione), con cui venne innovato il testo dell'art.30 della legge n.646 del 1982 , con ripristinata applicabilità della «clausola estensiva generale» di cui all'art.19 della legge n.152 del 22.5.1975, tesa ad assoggettare all'obbligo tutti i soggetti destinatari di misure di prevenzione personali.

Pertanto, si afferma che dal 2010 il precetto ricomprendeva anche la condizione dello Stangolini, destinatario di misura di prevenzione per pericolosità semplice definitiva nel luglio del 2008, con rigetto della eccezione difensiva.

1.4 Quanto al secondo profilo, il Tribunale esclude possa rilevarsi un difetto di ricorrenza del dolo o una condizione di assoluta oscurità del precetto in capo allo Stangolini.

Costui aveva, secondo il Tribunale, il dovere di informarsi - al momento della conclusione delle transazioni commerciali - circa le conseguenze dei suoi trascorsi giudiziari e non risulta che si sia attivato in tale direzione. La fattispecie è punibile in presenza di dolo generico, nè può darsi rilievo alla attivazione tardiva (motivata dall'indagato con la conoscenza di analogo provvedimento di sequestro emesso in danno di un suo conoscente), peraltro relativa ad una soltanto delle varie operazioni realizzate.

RM

1.5 Quanto al terzo profilo il Tribunale afferma che l'offensività sarebbe stata esclusa solo lì dove il Nucleo di Polizia Tributaria, entro i termini previsti dalla legge fosse venuto a conoscenza delle transazioni, evenienza non verificatasi.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - Stangolini Gianluca, articolando distinti motivi.

2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e assenza di motivazione in riferimento alla affermata sussistenza del *fumus delicti* relativamente all'elemento psicologico del reato.

Il ricorrente, premessa la illustrazione di orientamenti interpretativi sul tema della sindacabilità in sede di riesame reale del difetto dell'elemento psicologico, afferma che il Tribunale non ha tenuto conto - nel trattare il punto - della documentazione prodotta in sede di udienza, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle singole operazioni, tutte «in chiaro» e manifestamente prive di finalità elusiva.

Ciò era doveroso, e l'omissione determina la mera apparenza di motivazione, specie in rapporto alla particolare fattispecie incriminatrice - di natura formale e di pura creazione legislativa - posta a base del provvedimento di sequestro.

Si pone l'accento sulle letture della disposizione incriminatrice espresse nella presente sede di legittimità tese a valorizzare proprio la necessità di una approfondita verifica dell'elemento psicologico, trattandosi di reato omissivo storicamente rapportato ad una particolare tipologia di destinatari della previsione di legge (indiziati di appartenenza ad organizzazioni mafiose) e solo successivamente esteso ad altre classi di soggetti (destinatari di misure di prevenzione in quanto tali).

Si evidenzia, inoltre, come proprio l'attivazione tardiva, dovuta alla conoscenza di vicenda analoga, deponeva per l'assenza di consapevolezza e volontà di infrangere la norma penale per le condotte antecedenti.

2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione ed erronea applicazione delle disposizioni di legge in tema di inescusabilità dell'ignoranza del precetto penale.

Si afferma che la disposizione in tema di doveri comunicativi delle variazioni patrimoniali, introdotta con l. n.646 del 1982, solo in virtù di vicende successive e di complessi rinvii tra norme è stata estesa ai soggetti destinatari di misure di prevenzione per pericolosità non mafiosa. Nel caso dello Stangolini lo stesso Tribunale riconosce che l'obbligo non era da ritenersi vigente al momento della definitività della misura di prevenzione ma afferma che gravava sul ricorrente un obbligo di attivazione informativa, in ciò riversando sulla persona destinataria di una misura di prevenzione per pericolosità generica un dovere irragionevole, teso al superamento della condizione di assoluta oscurità della disposizione incriminatrice. Si ritengono disapplicati i contenuti orientativi della fondamentale pronuncia n.364 del 1988 Corte Cost. in tema di scusabilità della ignoranza del precetto, posto che neanche in sede di sottoposizione alla misura di prevenzione il ricorrente era stato posto a conoscenza dell'obbligo. L'attivazione ipotizzata come necessaria dal Tribunale sarebbe dovuta avvenire addirittura in epoca posteriore alla cessazione della misura della sorveglianza speciale. Il Tribunale, in tale ottica, avrebbe ragionato in termini del tutto astratti, senza rapportarsi alla condizione vissuta dal soggetto destinatario dell'obbligo.

RM

2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 2 del codice penale in virtù della ritenuta applicabilità delle disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 della legge n.646 del 1982.

Il ricorrente evidenzia che l'orientamento seguito dal Tribunale, peraltro in modo del tutto assertivo, quanto alla individuazione del *tempus* di vigenza della norma incriminatrice non è pacifico, essendo stato contraddetto dai contenuti di Sez. VI n. 41113 del 2013.

In tale arresto si è affermato che il dato rilevante, nella costruzione normativa della fattispecie, è rappresentato dalla *definitività* del provvedimento con cui si è applicata la

misura (*dies a quo* del decennio di vigenza dell'obbligo) il che impone, in tale momento, la vigenza della complessa disposizione incriminatrice (che scompone in due disposizioni il precetto e la sanzione). Non potrebbe, dunque, una legge successiva introdurre validamente la disposizione incriminatrice, in violazione del generale divieto di retroattività delle norme incriminatrici, cui si aggiunge la violazione del canone della prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli di una condotta.

Tale applicazione retroattiva sarebbe stata posta in essere nei confronti del ricorrente, non essendo vigente la disposizione incriminatrice all'atto della definitività della decisione sulla misura di prevenzione (2008) nè al momento della sottoposizione, successiva alla decisione di primo grado (2006).

2.4 Al quarto motivo si deduce assenza di motivazione ed erronea applicazione delle disposizioni regolatrici sul tema della offensività in concreto della condotta.

Il ricorrente compie riferimento ai contenuti adeguatrici espressi da Corte Cost. n. 99 del 2017, decisione tesa a promuovere la valorizzazione - nel momento applicativo - del canone interpretativo della concreta offensività della condotta omissiva ed afferma che la 'autodenuncia' posta in essere nel febbraio del 2017 aveva, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, consentito l'esercizio dei poteri di controllo sulle variazioni patrimoniali, di fatto azzerando l'offensività delle condotte antecedenti.

247

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene il Collegio - a fronte di ricorso tempestivo e introduttivo di doglianze ammissibili - di dover rimettere la decisione sul ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, in riferimento a quanto previsto dall'art. 618 cod.proc.pen., per le ragioni che seguono.

2. L'aspetto in diritto su cui si registra un contrasto interpretativo è quello evidenziato al terzo motivo di ricorso, in riferimento al rapporto intercorrente tra l'acquisizione della condizione soggettiva (qui la definitività della decisione applicativa di una misura di prevenzione) e la vigenza legale dell'obbligo, penalmente sanzionato, di comunicazione di variazioni patrimoniali, nei casi previsti dalla legge.

2.1 Va premesso che le decisioni emesse da questa Corte di legittimità non hanno sinora affrontato in via diretta il tema della successione di leggi nel tempo in riferimento alla distinzione tra destinatario di misura di prevenzione per pericolosità «mafiosa» e destinatario di misura di prevenzione per classificazione di pericolosità diversa, essendosi per lo più incentrate sull'avvenuto incremento - nel testo dell'art. 30 della legge n.646 del 1982 - delle fattispecie incriminatrici «fonte» dell'obbligo, operato con l'art. 7 della legge n.136 del 2010.

Tuttavia, le ragioni giuridiche del contrasto emerso - di cui si dirà - risultano estensibili alla vicenda sostanziale oggetto della decisione impugnata, nel cui sviluppo

argomentativo in diritto si richiama, non a caso, uno degli orientamenti emersi in epoca posteriore all'intervento legislativo del 2010.

3. Va premessa una breve illustrazione dei contenuti legislativi e delle modifiche intervenute nel corso del tempo.

3.1 Nel suo testo iniziale, l'articolo 30 della legge n.646 del 1982 ha introdotto l'obbligo di comunicazione (al nucleo di polizia tributaria che ha posto in essere le verifiche patrimoniali di cui all'art.2 *bis* della legge n.575 del 1965) entro giorni trenta dal fatto (o entro il 31 gennaio dell'anno successivo in caso di ammontare superato per accumulo) delle variazioni patrimoniali di una certa consistenza, per la durata di anni dieci (a far data dal decreto applicativo della misura) indicando quali destinatari della previsione di legge : a) le persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge n.575 del 1965 ; b) i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416 bis del codice penale.

Al secondo comma si prevede la cessazione dell'obbligo in caso di revoca della misura di prevenzione a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

Il successivo articolo 31 (della medesima legge) incrimina l'omessa comunicazione e prevede la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

3.2 Con l'articolo 11 della legge n.55 del 1990 sono state apportate le prime modifiche al testo della previsione di legge, così risultante a seguito della novellazione :

art. 30. Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o già sottoposte, *con provvedimento definitivo*, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, *in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge*, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

3.3 La disposizione è stata oggetto di ulteriore rielaborazione tramite l'art. 7 della legge n.136 del 2010, risultando in tal modo espressa :

art. 30 . Le persone condannate con sentenza definitiva per *taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*, o già sottoposte, con

127

provvedimento definitivo, ad una *misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575*, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani

3.4 Il successivo intervento, adottato con l'emanazione del Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 ha determinato uno «scorporo» della disciplina in tema di prevenzione dal testo originario, essendo stata espressamente fatta salva dalla riformulazione la parte dell'art. 30 l.646 del 1982 non incompatibile con il nuovo testo (essenzialmente, la parte relativa ai soggetti raggiunti da condanna definitiva emessa in sede penale).

Così recita l'art. 80 del d.lgs. n.159/2011 :

art. 80: Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. 127

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

La sanzione è attualmente contenuta nella previsione di legge di cui all'art. 76 co.7 d.lgs. n.159/2011 :

art. 76 co.7 : Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

4. Appare evidente che le vicende interpretative, sottese ai contenuti della disposizione originaria e delle frequenti novellazioni, risentano della mutevolezza descrittiva dei contenuti del precetto.

4.1 In particolare la disposizione - anche per la sua genesi storica e sistematica (richiamata da Corte Cost. n. 99 del 2017) - è da ritenersi introdotta al fine di realizzare un più efficace controllo, nel corso del tempo, sui comportamenti (a contenuto patrimoniale) dei soggetti condannati per il delitto di associazione mafiosa o ritenuti, in sede di prevenzione, socialmente pericolosi perchè indiziati di appartenenza ad organizzazioni di stampo mafioso.

In tale direzione interpretativa si è costantemente mossa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità valorizzando - anche in chiave di ragionevolezza della previsione - la particolare pericolosità (in senso qualificato) del soggetto destinatario dell'obbligo, in quanto raggiunto da condanna per il reato associativo o da misura di prevenzione per appartenenza a simili consorterie criminali (v. *ex multis* Sez. VI n. 36659 del 17.6.2015, rv 264666) .

Non vi è dubbio, pertanto, circa il fatto che il destinatario della misura di prevenzione per pericolosità semplice (art. 1 della legge n.1423 del 1956) non era considerato - in origine - destinatario del particolare precetto, e ciò sia in rapporto al testo della disposizione introdotta nel 1982 (essendo chiara la delimitazione anche in rapporto all'organo destinatario della comunicazione, individuato come l'organo investigativo titolare dei poteri di verifica ai sensi dell'art. 2 della legge n.575 del 1965) che, a maggior ragione, nella vigenza della versione modificata con legge n.55 del 1990 (almeno sino al 2010). RM

In tale intervento adottato con legge n.55 del 1990, infatti, il legislatore - quasi a voler dissipare dubbi circa la possibile estensione dell'obbligo di comunicazione all'area della pericolosità generica in virtù di quanto previsto dall'art. 19 della legge n.152 del 22.5.1975 - precisava, in modo quasi pleonastico, che la misura di prevenzione rilevante per determinare il sorgere dell'obbligo di comunicazione era soltanto quella nel cui ambito era emerso l'indizio di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso.

Da ciò, correttamente, deriva l'esclusione - in sede di merito - della ipotesi di vigenza legale dell'obbligo nei due momenti procedurali rilevanti che concernono l'attuale ricorrente, stante l'avvenuta sottoposizione a misura personale per pericolosità semplice nel 2006 e la definitività del provvedimento nel luglio del 2008.

In particolare, stante la modifica del testo dell'art. 30 operata con legge n.55 del 1990 è da ritenersi che il legislatore abbia inteso correlare il sorgere dell'obbligo non già al momento della sottoposizione (successiva, in prevenzione, al primo grado), quanto a quello della *definitività* del provvedimento impositivo della misura (posto che il riferimento al provvedimento definitivo compare per la prima volta proprio in virtù di tale novellazione), come di recente ribadito da Sez. V n. 8768 del 23.1.2018, rv 272311.

4.2 Al contempo, non può esservi dubbio circa il fatto che la vigente disciplina, di cui all'art. 80 del d.lgs. n.159 del 2011 include il soggetto raggiunto da misura di prevenzione definitiva (anche per pericolosità semplice) tra i destinatari del precetto, data l'ampiezza della indicazione contenuta nella disposizione in parola, tale da ricomprendere i destinatari - in quanto tali - di una misura di prevenzione personale.

Secondo la lettura fornita dal Tribunale di Bologna nella decisione impugnata tale effetto estensivo si sarebbe verificato già con l'intervento modificativo del 2010 - che ha visto di certo accrescersi i reati/fonte - in virtù dell'abolizione della precisazione, circa la correlazione tra imposizione dell'obbligo e indizio di appartenenza alla organizzazione mafiosa, apportata dal legislatore del 1990, ma resta il fatto che pur a fronte di tale variazione il testo dell'articolo 30, vigente tra il 2010 e il 2011, continuava a fare riferimento ai destinatari di misura di prevenzione applicata *ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575* il che non autorizza una interpretazione ampliativa (pur agganciata alla riemessa vigenza, dopo il d.l. 92 del 23 maggio 2008 del testo originario dell'art. 19 legge n.152 del 1975 in tema di applicabilità ai pericolosi semplici di talune disposizioni della legge n.575 del 1965), stante il generale principio di tassatività e la tecnica descrittiva del presupposto di incriminazione .

Sta di fatto che, per quanto rileva nel caso in esame, può darsi per assodato che l'introduzione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali non era legalmente vigente nè al momento della applicazione (dopo la decisione di primo grado) della misura di prevenzione allo Stangolini, nè al momento della definitività della misura, essendo stato introdotto da legge entrata in vigore in epoca posteriore a tali eventi processuali. RM

5. Ciò determina la rilevanza dell'analisi delle diverse posizioni interpretative emerse in sede di legittimità in riferimento all'avvenuto incremento - con legge del 2010 - dei reati/fonte dell'obbligo in parola.

Non vi è infatti, difformità giuridica tra l'estensione dell'obbligo dovuta all'inserimento di un nuovo titolo di reato (assistito da condanna definitiva) ed ampliamento della tipologia di misura di prevenzione (anch'essa definitiva) ritenuta idonea a determinare l'obbligo, trattandosi in entrambi i casi di eventi cui il legislatore (per la prevenzione nel 2011) ricollega, con una rinnovata *voluntas*, tanto il precetto che la sanzione.

Ora, secondo un orientamento interpretativo, sostenuto in particolare, da Sez. VI n. 41113 del 18.9.2013, rv 256137, il nuovo presupposto - ossia la definitività della decisione fonte - considerato idoneo a determinare l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali deve necessariamente verificarsi dopo l'entrata in vigore della disposizione incriminatrice *ampliativa* , violandosi - in caso diverso - il generale divieto di retroattività delle norme incriminatrici di cui all'art. 25 co.2 Cost. .

Le argomentazioni espresse in tale arresto si fondano essenzialmente sulla avvenuta individuazione, nella norma di legge, del *dies a quo* dell'obbligo penalmente assistito in quello della definitività del provvedimento che realizza la particolare condizione, sicché la condanna per il reato presupposto (aspetto qui traducibile nell' accertamento definitivo della pericolosità soggettiva) integra l'elemento normativo della fattispecie : [...] occorre considerare che, ricorrendo le condizioni dell'art. 30, il "termine di dieci anni" il quale decorre, nella vicenda, dalla sentenza definitiva di condanna (26 luglio 2009), è elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, dal momento che esso integra e delimita l'ambito temporale "di sospetto e di attenzione" che il legislatore, nella sua discrezionalità tecnica, ha voluto precisare e definire, nell'ottica di un quadro dinamico ed aggiornato di controllo decennale sulle variazioni di rilievo (non inferiori ad Euro. 10.329,14), nell'entità e nella composizione del patrimonio, soltanto di quelle persone che abbiano commesso uno dei reati tassativamente indicati nel catalogo delle violazioni del suindicato art. 30. In altre parole la condanna per il reato presupposto integra l'elemento normativo della fattispecie e, come tale, va verificato nella sua sussistenza al tempo dell'entrata in vigore della norma penale che la sanziona, nella vicenda, alla data del 7 settembre 2010 [...].

Un diverso orientamento ha invece considerato sussistente l'obbligo e configurabile la rilevanza penale anche in presenza di condanna definitiva per il *nuovo* delitto presupposto antecedente alla modifica legislativa (aspetto da tradurre, nel caso in esame, in definitività della misura di prevenzione per pericolosità semplice antecedente alla estensione legale delle ipotesi) purchè i beni siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. In tale ambito si iscrivono Sez. VI n. 37114 del 6.6.2012, rv 253538 ove si afferma che ad essere rilevante è il momento della omissione della comunicazione, nonchè Sez. II n. 28104 del 9.4.2015, rv 264137, ove si ribadisce che il reato in esame è omissivo istantaneo e si consuma nel momento in cui il soggetto che 'omette' di comunicare la variazione si trova nelle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge (pur se la particolare condizione oggetto di nuova considerazione è venuta in essere prima dell'intervento legislativo introduttivo dell'obbligo).

6. Il contrasto interpretativo, del tutto palese, non risulta sinora affrontato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il che determina, per le ragioni sin qui esposte, la obiettiva rilevanza del tema e la necessità di composizione, come il caso oggetto del ricorso dimostra.

Va osservato, inoltre, che tale aspetto risulta assorbente rispetto all'esame degli ulteriori motivi di ricorso, atteso che l'adesione alla opzione interpretativa seguita da Sez. VI n. 41113 del 18.9.2013 determinerebbe l'accoglimento del terzo motivo di ricorso, essendo pacifica l' assenza della previsione legale dell'obbligo di comunicazione al momento della definitività della misura di prevenzione applicata al ricorrente.

In tale contesto, peraltro, pare assumere rilevanza per la decisione anche l'ulteriore profilo della concreta prevedibilità della sanzione - da ritenersi espresso nell'art. 7 della Convenzione Edu, secondo i plurimi e recenti arresti della Corte Edu (v. GC *Del Rio Prada c. Spagna* del 21.10.2013) - sotteso al più ampio divieto di retroattività delle norme incriminatrici. Come è stato affermato anche da questa Corte di legittimità, seppure in via di principio, la stessa incidenza della operazione interpretativa sfavorevole - in un quadro di conflitto giurisprudenziale- può determinare la violazione del canone della prevedibilità al momento del fatto (di recente, pur escludendo la violazione nel caso esaminato, v. Sez. V n. 37857 del 24.4.2018, rv 273876).

In particolare risulta necessario - ad avviso del Collegio - affrontare il tema delle ricadute, in punto di prevedibilità delle conseguenze sfavorevoli di una propria azione, di una fattispecie complessa come quella in esame, che da un lato incrimina una condotta (l'omessa comunicazione) solo se ed in quanto materialmente posteriore alla entrata in vigore della norma incriminatrice, ma dall'altro ricollega in modo esplicito la genesi dell'obbligo violato non soltanto ad uno specifico momento procedurale (la definitività di una decisione giurisdizionale) ma ad una necessità di osservazione e di contenimento di una forma di pericolosità che - solo in tale momento procedurale - può dirsi accertata, finendo con il porre in correlazione il sorgere dell'obbligo (e dunque la rilevanza penale della eventuale violazione) e la stessa sua concreta riconoscibilità in capo al destinatario della decisione-fonte, con riferimento al momento in cui tale decisione diventa irrevocabile.

Va pertanto ritenuta applicabile la previsione di legge di cui all'art. 618 cod.proc.pen. con rimessione della trattazione alle Sezioni Unite di questa Corte e formulazione del seguente quesito :

- se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'art. 80 d.lgs. n.159 del 2011 possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi di soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pericolosità cd. semplice (ai sensi dell'art. 1 legge n.1423 del 1956) divenuta definitiva in epoca antecedente alla riformulazione dell'art. 30 della legge n.646 del 1982, adottata con legge n.136 del 2010.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 9 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi

Il Presidente

Giacomo Rocchi

